

COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE CONSULTE COMUNALI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 36. del 18.07.2024

INDICE

TITOLO I ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

- Art. 1 FINALITA'
- Art. 2 ISTITUZIONE DELL'ALBO
- Art. 3 COMPOSIZIONE DELL'ALBO
- Art. 4 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO
- Art. 5 MODALITA' DI ISCRIZIONE ALL'ALBO
- Art. 6 AGGIORNAMENTO DELL'ALBO
- Art. 7 CANCELLAZIONE DALL'ALBO
- Art. 8 PUBBLICITA' DELL'ALBO
- Art. 9 FORME DI PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI
- Art. 10 FORME DI SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI

TITOLO II CONSULTE COMUNALI

- Art. 11 COSTITUZIONE
- Art. 12 COMPOSIZIONE
- Art. 13 NOMINA DEI MEMBRI DELLE CONSULTE COMUNALI
- Art. 14 COMPETENZE
- Art. 15 ORGANI
- Art. 16 FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA
- Art. 17 IL PRESIDENTE
- Art. 18 SEDE
- Art. 19 ORGANIZZAZIONE INTERNA
- Art. 20 SEGRETARIO
- Art. 21 PERDITA DELLA QUALITÀ DI MEMBRO DELL'ASSEMBLEA
- Art. 22 SCIOGLIMENTO
- Art. 23 DURATA

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 24 ENTRATA IN VIGORE
- Art. 25 NORME DI RINVIO

TITOLO I

ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 1 - Finalità

Il Comune di Gavorrano riconosce e promuove il pluralismo associativo quale espressione della partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica per il perseguimento dell'interesse generale della comunità locale.

Il Comune valorizza l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia, ne promuove lo sviluppo e ne favorisce l'iniziativa e il contributo in campo sociale, ambientale, culturale, educativo, sportivo, sanitario, scientifico, turistico e del tempo libero.

Art. 2 - Istituzione dell'Albo

È istituito l'Albo comunale delle Associazioni, al fine di promuovere e coordinare l'attività dell'associazionismo nell'ambito del territorio comunale.

L'albo e il regolamento che ad esso si riferisce disciplinano i rapporti tra l'amministrazione comunale e le associazioni senza fini di lucro, e in particolare riguardano l'iscrizione, la cancellazione e l'aggiornamento delle associazioni, le attività propositive e consultive e le altre forme di partecipazione delle associazioni, i sostegni che l'amministrazione pone in essere nei confronti delle associazioni.

Art. 3 - Composizione dell'Albo

L'albo comunale delle associazioni è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- Attività sociosanitarie, protezione civile, solidarietà sociale, tutela ambientale e paesaggistica;
- Attività culturali, musicali, teatrali, artistiche, rievocazioni storiche e delle tradizioni, promozione turistica, e delle produzioni tipiche;
- Attività sportive, ricreative e del tempo libero.

Art. 4 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo

Possono iscriversi all'Albo Comunale tutte le associazioni liberamente costituite ed operanti nel territorio del Comune di Gavorrano che abbiano le seguenti caratteristiche:

- Avere sede e operare nel territorio comunale;
- Assenza di scopo di lucro;
- Perseguimento delle finalità indicate nell'art. 1 del presente regolamento nonché rispondenza ai valori e ai principi sanciti dalla Costituzione Italiana e dallo Statuto Comunale;
- Gratuità e democraticità delle cariche associative;
- Ambito di attività riconducibile ad almeno uno di quelli indicati nell'art. 3.
- Non costituiscono requisiti per l'iscrizione la forma giuridica prescelta dall'associazione né la sua organizzazione interna.
- Non possono essere iscritti:
 - i partiti politici;
 - le associazioni sindacali;
 - gli ordini professionali.

Art. 5 - Modalità di iscrizione all'albo

La domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione, va inviata e/o presentata all'Ufficio Protocollo del Comune, indirizzata al Sindaco, entro il 31 dicembre di ogni anno.

In sede di prima costituzione dell'Albo, le domande dovranno essere presentate entro il 30 giugno tramite avviso pubblico adeguatamente pubblicizzato.

La domanda deve essere effettuata tramite apposito modulo con allegata scheda informativa scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Gavorrano e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- Copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto. Le rappresentanze locali di organizzazioni e associazioni costituite a livello nazionale/regionale devono allegare alla domanda di iscrizione copia dello statuto dell'associazione nazionale/regionale e copia dell'iscrizione/affiliazione alla stessa della rappresentanza locale;
- Relazione sull'attività associativa svolta nell'ultimo anno oppure, nel caso in cui la costituzione dell'associazione sia avvenuta nel corso dell'ultimo anno, dalla data di costituzione a quella di presentazione della domanda;
- Copia dell'ultimo bilancio disponibile oppure resoconto economico dell'ultimo anno;

L'iscrizione è approvata, previa verifica dei requisiti necessari, entro trenta giorni dalla data di scadenza della presentazione della domanda. La verifica della congruità dei requisiti posseduti dall'associazione è effettuata dal servizio competente, che può eventualmente richiedere l'integrazione della documentazione di cui al comma precedente. Il termine di trenta giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione documentale fino alla data di ricezione dei documenti integrativi. L'integrazione della documentazione dovrà comunque avvenire entro quindici giorni dalla richiesta.

Ove non venga riscontrato il possesso dei requisiti per l'iscrizione, la stessa viene rigettata tramite comunicazione scritta e motivata al rappresentante legale dell'associazione. Decorso il termine di trenta giorni senza alcuna comunicazione al rappresentante legale, la domanda si ritiene accolta.

Art. 6 - Aggiornamento dell'Albo

Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base alla quale è stata disposta l'iscrizione, è prevista una revisione annuale dell'albo stesso. Ogni associazione deve pertanto far pervenire entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello d'iscrizione:

- una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante nella quale si attesta che l'atto costitutivo e lo statuto sono rimasti invariati, ovvero eventuali modifiche, indicando quali e allegando la necessaria documentazione attestante quanto dichiarato;
- una relazione sull'attività svolta nell'ultimo anno;
- ogni variazione dei dati dichiarati in sede di prima iscrizione o dopo l'aggiornamento annuale deve essere comunicata entro sessanta giorni dall'avvenuta variazione.

In ogni momento, il servizio competente può richiedere alle associazioni iscritte all'albo idonea documentazione attestante il permanere dei requisiti necessari per l'iscrizione.

Art. 7 - Cancellazione dall'albo

La cancellazione dall'albo comunale avviene in qualunque momento su richiesta del legale rappresentante dell'associazione oppure quando si verifichi uno dei seguenti casi:

- scioglimento dell'associazione;
- perdita di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione;
- mancata presentazione della documentazione richiesta in sede di aggiornamento.

- La cancellazione dall'albo è comunicata all'associazione interessata in forma scritta entro il termine massimo di trenta giorni.

Art. 8 - Pubblicità dell'albo

Il Comune di Gavorrano cura la pubblicazione annuale dell'elenco delle associazioni iscritte all'albo.

Sul sito istituzionale del Comune si rendono disponibili l'elenco delle associazioni e i moduli necessari alla domanda d'iscrizione.

Art. 9 - Forme di partecipazione delle associazioni

Le associazioni iscritte all'albo comunale, al fine di sviluppare i rapporti con l'amministrazione e favorire la propria funzione propositiva e consultiva, possono presentare istanze, petizioni, proposte, reclami sia agli amministratori sia agli uffici comunali.

Il Sindaco e l'Assessore di riferimento rispondono per iscritto entro trenta giorni dal ricevimento.

Le associazioni iscritte all'Albo possono essere consultate su programmi e iniziative che riguardino il proprio ambito d'attività e possono essere ascoltate su problemi specifici dalle competenti commissioni consiliari.

Art. 10 - Forme di sostegno alle associazioni

Le associazioni iscritte all'albo comunale possono, secondo quanto stabilito dall'amministrazione comunale ed in seguito a motivata richiesta:

- ottenere il patrocinio del Comune per le manifestazioni o le attività dalle stesse organizzate;
- avere accesso a strutture, beni e mezzi comunali;
- avere a disposizione l'assistenza tecnica/organizzativa da parte del Comune;
- avere in affidamento manifestazioni e iniziative di interesse pubblico;
- ottenere eventuali contributi economici.

L'iscrizione all'Albo comunale è condizione preferenziale, quando non indicata come indispensabile, per fruire di benefici economici, per accedere alle strutture e ai mezzi comunali, per fruire del patrocinio del Comune.

TITOLO II CONSULTE COMUNALI

Art. 11 – Costituzione

L'Amministrazione comunale può istituire delle consulte comunali su varie materie relative alla governace nelle quali i partecipanti possono esercitare un ruolo propositivo e di programmazione delle attività sul territorio, dibattere problemi di interesse locale, formulare ed esaminare proposte, verificare l'andamento delle attività programmate.

Le decisioni delle consulte hanno funzione consultiva e propositiva e non sono vincolanti per l'amministrazione comunale.

Le consulte comunali vengono istituite con atto del Consiglio Comunale che ne individua le competenze e la composizione numerica.

Art. 12 – Composizione

Tutte le consulte comunali sono composte dai seguenti membri:

- Sindaco o Assessore delegato;
- Tre consiglieri comunali di cui due facenti parte della maggioranza e uno delle minoranze politiche;

Nell'atto di istituzione di ogni consulta il Consiglio Comunale individua la tipologia ed il numero dei componenti esterni e nomina i consiglieri, **con voto segreto e limitato secondo la seguente procedura:**

- **ciascun consigliere scrive sull'apposita scheda un nominativo e sono proclamati eletti quelli che, nell'ambito della maggioranza e delle minoranze, avranno raggiunto il maggior numero di voti;**
- **a parità di voti sarà proclamato eletto il consigliere anziano ai sensi dell'art. 40, 2° comma del T. U. degli Enti Locali;**

Art. 13 – Nomina dei membri delle Consulte Comunali

Una volta che il Consiglio Comunale e i soggetti esterni hanno individuato i propri rappresentanti in seno alla consulta, questi ultimi vengono nominati con atto della Giunta Comunale .

Art. 14 - Competenze

La consulta esplica la sua attività in uno dei seguenti modi:

- fornisce, su richiesta, pareri formali;
- propone agli enti, organismi ed associazioni interessate tutte le iniziative che ritenga utili;
- collabora con gli stessi Enti, organismi ed associazioni alla realizzazione delle comuni finalità;
- riunisce attorno a sé chiunque abbia interesse ai problemi relativi alle finalità della consulta stessa con l'intento di promuovere sull'argomento la più ampia partecipazione.

Art. 15 – Organi

Gli organi istituzionali della Consulta sono:

- l'Assemblea
- il Presidente

Art.16 – Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è composta dai membri di cui all'art. 12. Ogni membro ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'organismo rappresentato. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente, oppure in via straordinaria su invito del Presidente o di almeno 1/5 dei membri; in questo secondo caso devono essere indicati gli argomenti da porre all'o.d.g.

La convocazione, contenente l'elenco degli argomenti all'o.d.g., sarà fatta, salvo diversa richiesta dei singoli interessati, tramite posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data della riunione.

La seduta è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

Nella seduta ed in via eccezionale un membro può essere sostituito da altro membro delegato dall'organizzazione o associazione rappresentata dal membro assente; la delega deve essere redatta per iscritto e deve contenere l'espressa dichiarazione che il delegato è persona di comprovata rettitudine morale.

Di ogni seduta è compilato un verbale a cura del Segretario. Il verbale deve contenere i nomi dei componenti presenti, l'indicazione precisa dell'ordine del giorno, delle risoluzioni prese, e il rendiconto sommario degli interventi e deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le sedute in caso di assenza o impedimento del Presidente, sono presiedute dal membro più anziano. I membri esercitano il loro mandato senza diritto ad alcuna retribuzione ed indennità.

E' inoltre facoltà del Presidente, anche su proposta dell'Assemblea medesima, di avvalersi di una o più figure esperte nelle singole materie da affrontare, con poteri consultivi e senza diritto di voto.

Art. 17 – Il Presidente

Il Presidente è di diritto il Sindaco o assessore delegato.

I compiti del Presidente sono:

- presiedere l'Assemblea;
- rappresentare la consulta;
- convocare e presiedere l'Assemblea assicurandone il buon funzionamento;
- curare i rapporti con l'Amministrazione Comunale;
- relazionare annualmente al Consiglio Comunale sull'attività svolta.

Art. 18 – Sede

Le Consulte Comunali hanno sede nel Palazzo Comunale di Gavorrano.

Art. 19 - Organizzazione interna

Le singole consulte, in armonia con il presente regolamento, hanno la facoltà di disciplinare autonomamente, con norme organizzative e procedurali di dettaglio, gli aspetti non esplicitamente definiti.

Art. 20 – Segretario

Le funzioni di segretario vengono svolte dal responsabile del servizio comunale relativo alle finalità della consulta comunale istituita o da suo delegato.

Art. 21 - Perdita della qualità di membro dell'Assemblea

La qualità di membro dell'assemblea si perde, oltre che per dimissioni, per morte e per naturale scadenza del mandato, per decadenza che sia conseguente:

- al verificarsi di impedimenti, incompatibilità o incapacità contemplate dalla legge nei riguardi dei Consiglieri comunali;
- ad assenza ingiustificata a 3 sedute consecutive della consulta;

Alla dichiarazione di decadenza provvede il Presidente con formale comunicazione al soggetto rappresentato e contemporanea richiesta di provvedere alla designazione di un altro nominativo.

La sostituzione sarà effettuata con le stesse procedure previste per la prima nomina.

Art. 21 – Scioglimento

Le consulte comunali possono essere sciolte:

- a seguito di deliberazione dell'Assemblea adottata con maggioranza dei 2/3 dei componenti quando l'Assemblea stessa ritenga di aver raggiunto gli scopi per i quali la consulta era stata istituita;
- quando la consulta non si sia riunita, nei modi previsti dalle norme di funzionamento, almeno due volte nel corso dell'anno solare;
- quando la consulta non adempia alle funzioni per le quali si è costituita o attribuitegli.

Nei primi due casi il Consiglio Comunale prende atto, con apposita delibera, dello scioglimento della consulta, mentre nel terzo è il medesimo Consiglio Comunale a provvedere, con apposita delibera, allo scioglimento della consulta.

Art. 22 – Durata

Eccetto i casi di cui all'art. 21 del presente Regolamento, l'Assemblea delle consulte comunali dura in carica per un periodo uguale a quello del Consiglio Comunale .

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore e dopo l'approvazione e dopo la successiva prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune e abroga ogni altro Regolamento Comunale concernente le materie disciplinate dallo stesso.

Art. 25 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme di legge che regolano la costituzione ed il funzionamento degli organi collegiali comunali.